



INTESA  SANPAOLO

**Gabriele Scalvini**

SESSIONE DI CHIUSURA CLOSING SESSION  
Lo schema di decreto ministeriale FATCA  
Draft Ministerial Decree on FATCA

Sintesi delle considerazioni effettuate  
a margine degli interventi dei relatori  
e delle domande poste dai partecipanti

**DAL FATCA AL CRS**

Automatic customer information exchange for financial  
intermediaries: possible synergies between FATCA and CRS

Rome - Scuderie di Palazzo Altieri  
10<sup>th</sup>/11<sup>th</sup> November

# DAL FATCA AL CRS

Automatic customer information exchange for financial intermediaries: possible synergies between FATCA and CRS

Rome - Scuderie di Palazzo Altieri  
10<sup>th</sup>/11<sup>th</sup> November

SESSIONE DI CHIUSURA CLOSING SESSION  
Lo schema di decreto ministeriale FATCA  
Draft Ministerial Decree on FATCA

Chair

Gabriele **Scalvini**, *Responsabile Tax Requirements Progetto FATCA* **Intesa Sanpaolo**

▶ 11.30 a.m.

Principali novità dello schema di decreto

**Main innovations in the draft decree**

Gioacchino **D'Angelo**, *Funzionario tributario* **Agenzia delle Entrate** \*

Alcune Problematiche interpretative

**Some interpretative issues**

Rosario **Dolce**, *Dirigente - Funzione Consulenza e Contenzioso Fiscale* **UBI Banca**

Registrazione presso il portale dell'IRS e Reporting

**Registering at the IRS portal and Reporting**

Lorenzo **Scaramuzzino**, *Tax Affairs - Senior Tax Specialist*

**Société Générale Securities Services**

▶ 1.00 p.m.

Chiusura dei lavori e arrivederci al 2015! End of the conference and see you next year!

## Lo schema di decreto ministeriale FATCA

---

Le Final Regulations emanate dall'IRS  
non trovano diretta applicazione nei Paesi IGA



necessario che le Autorità locali dettino le regole interne di dettaglio per  
l'implementazione della normativa FATCA e per l'attuazione dell'IGA



attività di «**cherry-picking**» per l'individuazione delle disposizioni attuative  
contenute nelle Final Regulations  
utili alle RIFI ed applicabili anche al sistema finanziario italiano



necessario tenere conto delle **specificità del sistema finanziario italiano**  
(es: il SIP è figura tipica del modello distributivo italiano di OICR esteri  
→ necessario capire quali obblighi e responsabilità facciano capo al SIP  
e quale ruolo assuma la Banca Collocatrice nei rapporti con i SIP  
nonché, con logiche del tutto analoghe, con le SGR e con le compagnie assicurative)

## ***Lo schema di decreto ministeriale FATCA***

---

***A margine degli interventi previsti nella Closing Session, alcune considerazioni su:***

- A) Ruolo dei SIP, delle SGR e delle banche collocatrici***
- B) Eventuale rilevanza ai fini FATCA di operazioni di finanziamento in pool e attività di loan agency***
- C) Eventuale necessità di registrazione sul FATCA Portal di società che prestano servizi finanziari solo all'interno del Gruppo***
- D) Necessità che vengano al più presto disciplinate le modalità di reporting dalle RIFI all'Agenzia delle Entrate***

## A) FOCUS sul ruolo dei SIP, delle SGR e delle banche collocatrici

### 1. Classificazione degli OICR nell'ambito dei Financial Accounts

Depository Accounts (DA)	Custodial Accounts (CA)	Insurance Contracts (IC)	Other Accounts (equity or debt interests)
<p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Conti correnti</li> <li>➤ Libretti di risparmio</li> <li>➤ Conti di deposito a risparmio</li> <li>➤ Certificati di deposito</li> <li>➤ Certificati di risparmio</li> <li>➤ Certificati di investimento</li> <li>➤ Carte prepagate</li> <li>➤ Strumenti finanziari analoghi gestiti da istituzioni finanziarie nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare</li> </ul>	<p>Designa un conto a beneficio di un'altra persona che detiene qualsiasi strumento finanziario o contratto detenuto a fini di investimento, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ azioni, obbligazioni, <b>ETF, fondi chiusi</b>, ecc</li> <li>➤ Rapporti in strumenti derivati (credit default swaps, opzioni, ecc )</li> <li>➤ Operazioni in valuta e su merci</li> <li>➤ P/T</li> </ul>	<p>Designa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cash value insurance contracts, vale a dire contratti per i quali è misurabile un valore maturato (diversi da contratti di riassicurazione) con valore maturato superiore a 50mila euro</li> <li>➤ Annuity Contracts, vale a dire contratti di rendita in base ai quali l'emittente si impegna ad effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento all'aspettativa di vita di una o più persone fisiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Quote di capitale e titoli di debito, che non siano regolarmente negoziati nei mercati regolamentati, e che siano emessi da FFI che:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>svolgano prevalentemente attività di investimento o negoziazione (→ Investment Entities), o</b></li> <li>▪ pur non soddisfacendo il citato requisito di prevalenza, il valore dei titoli emessi sia determinato principalmente dal valore di assets che generano «Withholdable payments» e la categoria delle quote sia stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi dell'IGA</li> </ul> </li> </ul>

## *A) FOCUS sul ruolo dei SIP, delle SGR e delle banche collocatrici*

---


### **2. Soggetto presso il quale si considera detenuto il Financial Account**

Per poter applicare correttamente l'Aggregation Rule e per individuare il soggetto tenuto agli adempimenti di due diligence e di reporting è **necessario capire presso quale soggetto si considera detenuto il Financial Account**; di regola:

- **custodial accounts** (compresi eventuali OICR «negoziati in mercati regolamentati» contabilizzati nel custodial account, es: ETF)  
→ FA detenuto dall'FI presso il quale sono aperti i citati rapporti di conto
  
- **other accounts** (compresi gli OICR «non negoziati in mercati regolamentati»)  
→ OICR medesimo o eventuale FI operante quale «nominee» (a seguito di mandato senza rappresentanza)

## A) FOCUS sul ruolo dei SIP, delle SGR e delle banche collocatrici


### 2.a Fondi (italiani ed esteri) negoziati in mercati regolamentati



Le quote dell'OICR (dematerializzate ed in deposito accentrato) vengono contabilizzate su di un deposito amministrato presso la banca collocatrice. **La banca collocatrice detiene un Custodial Account** ed è tenuta ad adempiere agli obblighi FATCA: dovrà identificare e classificare gli intestatari del Custodial Account e trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni rilevanti ai fini FATCA in relazione ad eventuali US Reportable Accounts (di pertinenza di Specified US Person)

## A) FOCUS sul ruolo dei SIP, delle SGR e delle banche collocatrici

### 2.b Fondi italiani NON negoziati in mercati regolamentati




Per gli OICR non negoziati in mercati regolamentati (e non in deposito accentrato) il **Financial Account si considera detenuto presso l'OICR medesimo** (salvo che in presenza di «nominee»). Si presentano tre casi:

1. le quote vengono **collocate direttamente dalla SGR**: la SGR dovrà pertanto identificare gli investitori ed adempiere agli obblighi FATCA per conto dell'OICR;
2. le quote vengono **collocate tramite una Banca Collocatrice**: la Banca Collocatrice identifica il cliente e trasmette le informazioni alla SGR la quale, per conto dell'OICR, effettuerà l'eventuale reporting all'Agenzia delle Entrate;
3. le quote vengono **intestate ad un nominee** (es: Fiduciaria): collocatore ed SGR identificano (per conto dell'OICR) il «nominee», sul quale si spostano il Financial Account ed i conseguenti obblighi FATCA (con riferimento agli investitori finali).



## A) FOCUS sul ruolo dei SIP, delle SGR e delle banche collocatrici

### 2.c Fondi esteri (es: Lux) NON negoziati in mercati regolamentati



Per gli OICR esteri non negoziati in mercati regolamentati il **Financial Account si considera detenuto presso l'OICR medesimo** (salvo che in presenza di «nominee»). Si presentano due casi:

1. le quote vengono **collocate direttamente dalla SGR**: la SGR dovrà pertanto identificare gli investitori ed adempiere agli obblighi FATCA per conto dell'OICR (con reporting all'Autorità fiscale estera o all'IRS);
2. nel modello distributivo utilizzato in Italia, le quote vengono **collocate tramite il canale SIP (Soggetto Incaricato dei Pagamenti) – Banca Collocatrice**: il mandato senza rappresentanza viene fornito dal sottoscrittore al SIP (che assume quindi la veste di «nominee»), il quale già oggi effettua le segnalazioni previste dalla Direttiva Risparmio e dal Mod. 770 e ricopre il ruolo di sostituto d'imposta ai fini della normativa fiscale italiana; sul SIP si spostano il Financial Account ed i conseguenti obblighi FATCA (con riferimento agli investitori finali).

## A) FOCUS sul ruolo dei SIP, delle SGR e delle banche collocatrici

---

A seguito delle richieste di chiarimenti da parte dei principali SIP, il MEF è intervenuto modificando la definizione di «Custodial Account» riportata all'art. 1, punto 16) dello schema di DM attuativo:

*«Conto di custodia (CA) designa un conto, ad esclusione di un contratto di assicurazione o di rendita, a beneficio di un terzo che detiene qualsiasi strumento finanziario o contratto a fini di investimento, **comprese le quote o azioni di cui al precedente punto 14)(1), che siano sottoscritte tramite o depositate presso altro soggetto che agisce per conto del cliente e in nome proprio (...)**».*




**Si considerano quindi custodial account anche le quote di OICR esteri che il SIP sottoscrive in nome proprio ma per conto dell'investitore finale (a seguito di mandato senza rappresentanza conferito dall'investitore).**

Dal momento che anche tale formulazione potrebbe lasciare ancora spazio a dubbi e che non tutti i SIP sono ancora convinti di quale sia il soggetto presso il quale si considera detenuto il Financial Account, sarebbero opportuni espliciti chiarimenti nell'ambito della circolare dell'Agenzia delle Entrate a commento della normativa FATCA.

## A) FOCUS sul ruolo dei SIP, delle SGR e delle banche collocatrici

### 3. I rapporti tra OICR ed SGR: il sistema di «sponsorizzazione»



#### = ENTITA' SPONSOR

In caso di stipula di un accordo con una RIFI, deve:


- Accettare di adempiere agli obblighi FATCA posti in capo all'OICR e trasferiti a seguito di accordo tra le parti
- Registrarsi come «Sponsoring Entity» sul FATCA Portal e ricevere un apposito GIIN
- Registrare ciascun OICR sponsorizzato

#### = RIFI SPONSORIZZATA

- Può stipulare un accordo con una Entità Sponsor affinché quest'ultima assolva agli obblighi FATCA per suo conto
- La RIFI sponsorizzata assume lo status di Deemed-Compliant FFI
- Mantiene in ogni caso la responsabilità per il corretto assolvimento degli obblighi FATCA

## A) FOCUS sul ruolo dei SIP, delle SGR e delle banche collocatrici

### 4. I rapporti tra le SGR sponsorizzanti ed i Collocatori




Il **Financial Account** si considera detenuto presso l'**OICR medesimo**, al quale fanno capo gli adempimenti FATCA (due diligence, reporting) e che vi adempie attraverso la SGR sponsorizzante

Il contatto con il cliente e la sua identificazione avviene però da parte del collocatore: **quale ruolo ricopre il collocatore??**



## A) FOCUS sul ruolo dei SIP, delle SGR e delle banche collocatrici

### 4. I rapporti tra le SGR sponsorizzanti ed i Collocatori



Nell'IGA Model 1 (del luglio 2012) viene espressamente citato solo il:  
a) Third Party Service Provider



Nelle Final Regs (del gennaio 2013), sono dettagliate le seguenti figure:  
a) Third Party Data Provider  
b) Common Agent  
c) Introducing broker



In base allo Schema di DM attuativo, un collocatore italiano può agire in veste di:

- Fornitore terzo di servizi (art. 8)
  - mero fornitore terzo (= outsourcer)
  - Agente mandatario (art. 7, lett. f)

## *A) FOCUS sul ruolo dei SIP, delle SGR e delle banche collocatrici*

---


### **4. I rapporti tra le SGR sponsorizzanti ed i Collocatori**

Nel caso in cui il collocatore venga incaricato dalle SGR di operare quale **mero fornitore terzo di servizi**, le semplificazioni contenute nelle Final Regulations e recepite nello Schema di DM attuativo sono le seguenti:

1. possibilità di applicare le regole di «**consolidated obligations**» **anche all'interno dello Sponsored FI Group**; ciò consente alle SGR sponsorizzanti (e di conseguenza ai collocatori):
  - di acquisire un'unica autocertificazione che può essere mantenuta valida per la sottoscrizione di quote di più fondi comuni dalla stessa sponsorizzati;
2. possibilità di applicare le regole di «**pre-existing obligations**» **anche all'interno dello Sponsored FI Group**; ciò consente alle SGR sponsorizzanti (e di conseguenza ai collocatori):
  - di poter considerare come «pre-existing account holder» il cliente che sottoscrive a partire dal 1/7/2014 nuove quote di un fondo, nel caso in cui tale cliente già detenga al 30/6/2014 quote del medesimo o di altro fondo sponsorizzato dalla medesima SGR

## A) FOCUS sul ruolo dei SIP, delle SGR e delle banche collocatrici

### 5. I rapporti tra i Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed i Collocatori



Nell'IGA Model 1 (del luglio 2012) viene espressamente citato solo il:  
a) Third Party Service Provider



Nelle Final Regs (del gennaio 2013), sono dettagliate le seguenti figure:  
a) Third Party Data Provider  
b) Common Agent  
c) Introducing broker



In base allo Schema di DM attuativo, un collocatore italiano può agire in veste di:  
a) Fornitore terzo di servizi (art. 8)

- mero fornitore terzo (= outsourcer)
- Agente mandatario (art. 7, lett. f)

## ***A) FOCUS sul ruolo dei SIP, delle SGR e delle banche collocatrici***

---

### **5. I rapporti tra i Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed i Collocatori**

Anche per le quote di fondi di diritto estero «non negoziati in mercati regolamentati» (così come per quelle di fondi di diritto italiano) nel caso in cui il collocatore venga incaricato dal SIP di operare quale **mero fornitore terzo di servizi**, le semplificazioni contenute nelle Final Regulations e nello Schema di DM attuativo sono le seguenti:

1. possibilità per il SIP di applicare le regole di **«consolidated obligations» relativamente a tutte le quote di OICR esteri per i quali il SIP opera quale nominee** (qualora il SIP adotti un codice identificativo univoco ovvero un sistema condiviso di conti); ciò consente al SIP (e di conseguenza ai collocatori):
  - di acquisire un'unica autocertificazione che può essere mantenuta valida per la sottoscrizione di quote di più fondi comuni anche di SGR estere diverse;
2. possibilità di applicare le regole di **«pre-existing obligations» a livello di SIP** (qualora il SIP adotti la «consolidated obligations» e, al momento della nuova sottoscrizione di quote, non si renda necessaria una ulteriore ed autonoma procedura di adeguata verifica del cliente ai fini antiriciclaggio); ciò consente al SIP (e di conseguenza ai collocatori):
  - di poter considerare come «pre-existing account holder» il cliente che sottoscrive a partire dal 1/7/2014 nuove quote di un fondo estero, nel caso in cui tale cliente già detenga al 30/6/2014 quote del medesimo o di altro fondo per il quale il SIP opera in nominee



## *A) FOCUS sul ruolo dei SIP, delle SGR e delle banche collocatrici*

---

### **6. Possibilità di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni acquisite**

L'art. 6 dello schema di Disegno di Legge di Ratifica dell'IGA consente alle RIFI di mettere a disposizione dei fornitori terzi di servizi (e viceversa) la documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari, necessari ai fini della Due Diligence e del Reporting.

Tale disposizione di legge **consente ai fornitori terzi di servizi** (collocatori) **e alle RIFI** (SGR, SIP, compagnie assicurative) **di superare eventuali limitazioni poste dalla normativa sulla privacy.**

## A) FOCUS sul ruolo dei SIP, delle SGR e delle banche collocatrici

---

### 7. Fornitori terzi di servizi operanti quale «Agente mandatario»

Le RIFI (SGR, SIP, compagnie assicurative) ed i loro collocatori possono esercitare l'opzione prevista dall'art. 7, lett. f) dello schema di DM attuativo (c.d. «Common Agent»). In tal caso il collocatore, anziché operare quale mero fornitore terzo di servizi, sottoscrive con le citate RIFI (o anche solo con una o alcune di esse) un accordo a seguito del quale assume il ruolo di «Fornitore terzo di servizi operante quale Agente mandatario». Ciò:

- da una parte, consente **ulteriori semplificazioni** (oltre a quelle già illustrate alle slides 13 e 15) per il collocatore/Agente mandatario, in quanto questo può ri-utilizzare documentazione già precedentemente acquisita (ad esempio l'autocertificazione acquisita al momento dell'apertura del deposito amministrato o della rubrica fondi sui quali vengono evidenziate contabilmente le quote presso il collocatore);
- dall'altra, comporta **ulteriori adempimenti**, dal momento che la RIFI «mandante» (la SGR, il SIP o la compagnia assicurativa) è tenuta a segnalare (mediante flusso di ritorno o apposito report) eventuali informazioni o elementi che possano fargli ritenere inaffidabili le informazioni ricevute dall'Agente, in modo tale da consentire a quest'ultimo di avviare una nuova procedura di due diligence sui documenti individuati come inaffidabili o errati;
- consente alle RIFI e al Fornitore terzo di servizi operante quale Agente mandatario di **mettersi reciprocamente a disposizione la documentazione e le informazioni necessarie** ai fini della Due Diligence e del Reporting (come previsto dal citato art. 6 dello schema di DDL di Ratifica).

## ***B) Eventuale rilevanza ai fini FATCA di operazioni di finanziamento in pool e attività di loan agency***

---

Le operazioni di Finanza Strutturata e di Loan Agency **non prevedono la sottoscrizione di *financial accounts*** (nella nozione di «Financial Account» rientrano tipicamente gli «investimenti» e non i «finanziamenti»), **tuttavia potrebbero generare pagamenti verso NPFFI.**

In considerazione di ciò, la Loan Market Association ha inserito specifiche clausole FATCA nei propri standard contrattuali ed i principali player internazionali stanno di regola richiedendo alle banche partecipanti a finanziamenti in pool di attestare il proprio FATCA status.



Le RIFI potrebbero quindi essere tenute ad identificare le proprie controparti al fine di individuare eventuali NPFFI e di adempiere ai conseguenti obblighi di reporting e/o tassazione:

- ***Finanza Strutturata***: nell'ambito di un'operazione di finanziamento in pool, la RIFI che agisce come Banca capo-fila potrebbe essere tenuta ad effettuare la Due Diligence sia sui *lender* che partecipano al pool che sul *borrower*. Alle RIFI che siano parte del pool senza il ruolo di Banca capo-fila viene di solito richiesto di attestare il proprio FATCA status;
- ***Loan Agency***: in relazione a questo tipo di operatività, la RIFI parrebbe tenuta ad effettuare la Due Diligence sia sul *lender* che sul *borrower*.

Su tali aspetti sarebbero peraltro opportune conferme da parte dell'Agenzia delle Entrate.

## ***C) Eventuale necessità di registrazione sul FATCA Portal di società che svolgono servizi finanziari solo all'interno del Gruppo***

---

La registrazione delle RIFI sul FATCA Portal dovrà essere conclusa entro il 30 novembre 2014 (in base allo schema di DM attuativo) o entro il 22 dicembre 2014 (in base alle indicazioni dell'IRS)

Alla data del 27 ottobre 2014, risultano già registrate sul FATCA Portal:

- oltre 116.000 istituzioni finanziarie (o branches estere di FI)
- circa 800 istituzioni finanziarie italiane (o branches italiane di istituzioni finanziarie estere)

Di regola, i diversi EAG hanno già provveduto a registrare le FI per le quali era certa la necessità di registrazione, mantenendo «TbD» talune entità del Gruppo per le quali ancora sussistevano dubbi se dovessero essere o meno considerate FI (es: sub-holdings e società che svolgono servizi finanziari solo all'interno dell'EAG)

Per definire se le citate entity debbano o meno essere considerate FI e registrate, è **necessario verificare se rispettino i requisiti per poter essere classificate quali entità «escluse» ai sensi dell'art. 6 dello schema di DM attuativo**



## ***C) Eventuale necessità di registrazione sul FATCA Portal di società che svolgono servizi finanziari solo all'interno del Gruppo***

---

A tal fine, occorre distinguere tra **Gruppi finanziari** e **Gruppi non finanziari**:

### **1) Gruppi finanziari** (art. 6, c. 2 dello schema di DM):

Non sono considerate IFI (e quindi non vanno registrate) le entità che fanno parte di gruppi finanziari (composti esclusivamente da FI «*FATCA compliant*») e che:

- a) intrattengano Financial Account solo con membri del proprio EAG; e
- b) non detengano conti presso FI esterne al proprio EAG e non ricevano pagamenti da FFI esterne al proprio EAG; e
- c) non corrispondano pagamenti di fonte USA assoggettabili a ritenuta FATCA a soggetti diversi da un membro del proprio EAG che non sia una limited FFI o una limited branch; e
- d) non siano tenute, per conto proprio o per conto di altra FI, ad adempiere agli obblighi di reporting o di ritenuta.

*N.B.: sul punto, le Final Regulations sono state integrate, nel febbraio 2014, prevedendo la possibilità che l'entity (c.d. «Excepted inter-affiliate FFI») possa comunque detenere anche con FI esterne al proprio EAG un conto di deposito nel Paese nel quale l'entità sta operando, utilizzato per il pagamento delle spese in tale Paese → Sarebbe opportuno che anche la disposizione contenuta nello schema di DM fosse conseguentemente allineata alla nuova disposizione contenuta nelle Final Regs.*

## ***C) Eventuale necessità di registrazione sul FATCA Portal di società che svolgono servizi finanziari solo all'interno del Gruppo***

---

### **2) Gruppi non finanziari (art. 6, c. 1 dello schema di DM):**

Non sono considerate IFI (e quindi non vanno registrate) le entità che fanno parte di gruppi non finanziari (come definiti dall'art. 6, c. 1, lett. b) e che:

**a) non siano un'istituzione di deposito o di custodia** (a meno che non svolgano le funzioni di tali istituzioni esclusivamente per i membri del proprio EAG); **e**

**b) siano:**

- **una holding** (non assicurativa), o
- **un centro di tesoreria**, vale a dire un'entità la cui attività principale consista nell'effettuare investimenti, operazioni di copertura e transazioni finanziarie con o per membri del proprio EAG; o
- **una captive finance company**, vale a dire un'entità la cui attività principale consista nell'effettuare investimenti (inclusa l'estensione di credito) o di operazioni di leasing con o per conto di fornitori, distributori, intermediari, *franchisee*, o clienti di tale entità o di qualsiasi membro del proprio EAG che sia una active NFFE.

## ***D) Modalità di REPORTING dalle RIFI all'Agenzia delle Entrate***

---

Nei Gruppi bancari di dimensioni più rilevanti, per poter rispettare le scadenze per il Reporting, le funzioni IT stanno già richiedendo ai PMO di Progetto specifiche di dettaglio per poter predisporre i flussi telematici che le FI del Gruppo dovranno inviare alle rispettive Autorità fiscali (se localizzate in Paesi IGA) o direttamente all'IRS (per le PFFI localizzate in Paesi non-IGA).

Per quanto riguarda le **Subsidiary estere rientranti nell'EAG localizzate in Paesi non-IGA**, si stanno già implementando le procedure informatiche per la produzione di flussi conformi allo **Schema FATCA XML**, come illustrato nella specifica User Guide emanata dall'IRS nel marzo 2014.

Per evitare un proliferare di differenti tracciati, sarebbe opportuno che anche nei Paesi IGA si adottasse il medesimo Schema FATCA XML senza particolari modifiche.

**Per quanto riguarda le Reporting Italian FI, sarebbe importante che l'Agenzia delle Entrate emanasse quanto prima il Provvedimento con le specifiche tecniche da utilizzarsi per il Reporting 2015 (per il quale lo schema di DM stabilisce l'invio entro il 30 aprile 2015)**

## D) Modalità di REPORTING dalle RIFI all'Agenzia delle Entrate

---

In particolare, sarebbe utile che l'Agenzia confermasse quanto prima:

- se le RIFI dovranno effettuare il Reporting con lo **Schema FATCA XML** come illustrato nella User Guide, **oppure se vi saranno modifiche o integrazioni** al citato Schema (es.: eventuale inclusione nello Schema anche del C.F. italiano);
- se il Reporting debba essere sempre effettuato dalle RIFI anche nel caso in cui non abbiano clienti «reportable» (→ eventuale necessità di c.d. «**Reporting a zero**»?) oppure se in tal caso, come sarebbe auspicabile, l'invio possa essere omesso;
- se, nel caso in cui il **saldo** di uno «US financial account» al 31/12/2014 dovesse risultare **negativo**, tale financial account debba essere comunque segnalato indicando saldo «zero»;
- che, per i **clienti che abbiano chiuso tutti i rapporti con la RIFI nel secondo semestre 2014** prima che sia stata conclusa la due diligence e senza che gli sia stato attribuito un FATCA status (per la clientela pre-existing vi è tempo per concludere la Due Diligence sino al 30/6/2015 per gli HVA e sino al 30/6/2016 per i LVA), **non è necessario fare alcuna segnalazione** né al 30 aprile 2015, né ovviamente negli anni successivi (nella maggior parte dei casi la RIFI non ha più la possibilità di ricontattare tale ex-cliente per verificare se per caso avesse i requisiti per essere considerato Specified US Person)





## ***D) Modalità di REPORTING dalle RIFI all'Agenzia delle Entrate***

---

- che in caso di **US accounts chiusi in corso d'anno**, possa essere consentito alle RIFI di indicare quale saldo del conto quello registrato nell'ultimo gg del mese immediatamente precedente alla chiusura (soluzione in molti casi preferibile per le RIFI) in alternativa al saldo immediatamente precedente alla chiusura (riferito ad un gg «infra-mese»);
- che in caso di **operazioni di fusione tra RIFI** avvenute nel corso del secondo semestre 2014:
  - non vi sia soluzione di continuità nel rapporto intrattenuto dal cliente (il quale non sottoscrive nuovi contratti di c/c e di deposito con la RIFI incorporante e non viene da questa considerato come New Account Holder) e che di conseguenza il cliente «US reportable» debba essere segnalato solo una volta con riferimento al saldo al 31/12/2014 (detenuto presso la RIFI incorporante) e non anche con riferimento al saldo del conto alla data di estinzione della RIFI incorporata, dal momento che non si tratta di vera e propria «chiusura» del conto;
  - le segnalazioni riferite alle RIFI incorporate possano essere «accodate» (nel medesimo flusso) alle segnalazioni riferite alla RIFI incorporante (senza indicare che si tratta di rapporti trasferiti in corso d'anno dalla RIFI incorporata alla RIFI incorporante);
- se la RIFI debba attendersi **eventuali flussi di ritorno** (es: ricevuta di avvenuta ricezione, oppure ricevuta riepilogante anche eventuali anomalie) e che vengano illustrate le modalità per l'eventuale successiva trasmissione di flussi integrativi/correttivi.